



AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

AL DSGA
AL SITO WEB

Oggetto: Circolare n. 227 del 01.03.2021 - Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale personale docente e ATA a.s. 2021-22

Il 15 marzo 2020 scade il termine per la presentazione presso le segreterie scolastiche delle domande di rientro al tempo pieno, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell'orario e/o della tipologia dell'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale (O.M. n. 55 del 13/02/1998).

Possono essere interessati a presentare istanza (se assunti con contratto a tempo indeterminato):

- i docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado;
- il personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie;
- il personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi;

il personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale (subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità).

Bisogna comunque prestare particolare attenzione agli artt. 7, 8 e 9 dell'O.M. n. 446 del 22.07.97

La domanda (redatta utilizzando i modelli allegati) deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all'Ambito Territoriale competente. Vale la data di assunzione a protocollo della scuola.

Il part time dura due anni scolastici. Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

. Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di



ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) ;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni), del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale). La fruizione del part time in determinati periodi del mese o dell'anno sarà possibile solo se lo consente la programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia organizzativa prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto) , come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61

Al docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ulteriori informazioni si pubblica, in allegato alla presente, la nota USR Toscana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Picerno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93